



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/10/2007

\*\*\*\*\*

ADDI' 19/10/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Denicle	Assessore
		Vice			
POMPTI	Massimo	Presidente	MANGILI	Claudio	"
ASCORRI	Bruno	Assessore	NICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
CEPPONELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	francesco	"	ZARATTI	Liberto	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - BATTAGLIA - DALIA - DE ANGELIS - NICHELANGELO - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 784

Oggetto:

Attuazione Piano di rientro ex DGR n.149/07 (intervento 1.1.4) - Legge regionale n.4/05 in materia di autorizzazioni, accreditamento ed accordi contrattuali - Adozione regolamento ex art. 13, comma 3.



784 19 OTT. 2007 *ll*

OGGETTO: Attuazione Piano di rientro ex DGR n.149/07 (intervento 1.1.4) - Legge regionale n.4/03 in materia di autorizzazione, accreditamento ed accordi contrattuali - Adozione regolamento ex art. 13, comma 3

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*";

VISTA la DGR n.136 del 22 marzo 2006 "*Approvazione Intesa sulla concertazione tra la Regione Lazio e le Parti Sociali*";

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*" ed in particolare l'art.1, comma 180 che ha previsto per le regioni interessate, qualora si verificasse una situazione di squilibrio economico - finanziario, l'obbligo di procedere ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;

VISTA l'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 che in attuazione della Legge Finanziaria dello Stato pone in capo alla Regione:

- l'impegno ad adottare provvedimenti in ordine alla razionalizzazione della rete ospedaliera con l'obiettivo, tra l'altro, del raggiungimento degli standard nazionali relativi alla dotazione di posti letto per mille abitanti e al tasso di ospedalizzazione (art.4);
- l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza



784 19 OTT. 2007 ly

degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento (art.6);

- la stipula - in relazione a quanto disposto dall'art.1 comma 180 della Legge 30 dicembre 2004 - con i Ministri dell'Economia e della Salute di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art.8);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" e, in particolare:

- l'art.1, comma 796, lett. b) che ha istituito per il triennio 2007 - 2009 il Fondo transitorio per le regioni con disavanzi elevati, subordinando l'accesso allo stesso alla sottoscrizione di un apposito accordo, tra i Ministri della Salute, dell'Economia e Finanze e la Regione interessata, ai sensi dell'art.1, comma 180, della L. n.311/04;
- l'art.1, comma 796, lett. o), ai sensi del quale le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della Sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto.



PRECISATO in proposito che, così come previsto dallo stesso art.1, comma 796, lett. b), il predetto accordo deve essere comprensivo di uno specifico piano di rientro, contenente tra l'altro le misure per l'azzeramento del disavanzo entro il 2010;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2006, n.28 "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art.11, L.R. 20 novembre 2001, n.25)*" e, in particolare, l'art. 8 concernente le misure di attuazione del patto nazionale sulla salute;

VISTE le proprie deliberazioni:

- n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: "*Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004*";
- n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "*Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007.*
- *Approvazione del "Piano di Rientro"*;

TENUTO CONTO che, nel quadro generale di riferimento rappresentato dagli obiettivi individuati in sede di Piano di rientro, trovano la propria naturale collocazione (intervento 1.1.4) anche gli adempimenti connessi all'attuazione della L.R. n.4/03 in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento all'individuazione



784 19 OTT. 2007 leg

dei requisiti ulteriori di qualità e, in generale, alla realizzazione degli altri interventi atti a consentire l'attivazione sul territorio regionale del nuovo sistema;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n.4, "*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*", e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.13, comma 3, il quale ha previsto che la Regione definisca, "*con regolamento, le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accREDITAMENTO, assicurando la valutazione prioritaria delle richieste dei soggetti che operano o che richiedono di operare in ambiti territoriali privi o carenti di strutture accreditate*";

VISTE la proprie deliberazioni:

- n.424 del 14 luglio 2006: "*Legge regionale 3 marzo 2003 n.4 "Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie"*";
- n.867 del 18 dicembre 2006, con la quale è stato adottato il regolamento regionale n.2 del 27 gennaio 2007 recante disposizioni in materia di verifica di compatibilità e di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ex art.5, comma 1, lett. b), L.R. n.4/03;
- n.160 del 13 marzo 2007: "*Stato di attuazione dei procedimenti amministrativi in materia di edilizia sanitaria e modalità e termini per l'adeguamento delle strutture e delle attività sanitarie e socio sanitarie ai requisiti autorizzativi di cui all'art.5, comma 1, lett. a), L.R. n.4/03 e successive modificazioni ed integrazioni*";

VISTA la circolare assessorile n.37627/4V/03 del 2 aprile 2007, con la quale sono stati forniti alle Associazioni di categoria interessate e a tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle procedure autorizzative di cui alla L.R. n.4/03 chiarimenti in ordine all'applicazione dei sopra elencati provvedimenti;

TENUTO CONTO che:

- la competente Direzione Regionale dell'Assessorato alla Sanità si trova, al momento, impegnata nelle procedure concernenti la fase di verifica e conferma del titolo autorizzativo nei confronti dei soggetti di cui all'art.20, comma 1, della L.R. n.4/03;
- predetta fase, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.4/03, risulta propedeutica all'attivazione delle procedure riguardanti il rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale ai soggetti autorizzati ex art.7 della stessa legge che ne facciano richiesta;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.13 della L.R. n.4/03, la Regione Lazio è tenuta, in parallelo con l'avvio delle sopra descritte procedure autorizzative, anche all'introduzione sul territorio del regime dell'accREDITAMENTO istituzionale, per il tramite



784 19 OTT. 2007 *ly*

dell'approvazione, tra l'altro, del regolamento regionale riguardante la definizione delle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento stesso;

RITENUTO pertanto di adottare, in attuazione di quanto disposto nel Piano di rientro di cui alla DGR n.149/07 (intervento 1.1.4), il regolamento regionale concernente: "Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)"

RILEVATO che il presente provvedimento, derivando direttamente dagli obiettivi previsti dal Piano di rientro di cui alla DGR n.149/07 ed essendo stato preventivamente concordato con le competenti Autorità governative centrali, non rientra nel novero degli atti da sottoporre alle procedure di concertazione con le Parti Sociali di cui alla DGR n.136/06;

PRESO ATTO, a tal riguardo, del parere favorevole congiunto rilasciato dai Ministeri della Salute e dell'Economia in data 31 luglio 2007, a firma del Direttore Generale Dott. Filippo Palumbo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

all'unanimità,

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano,

in conformità con il parere favorevole congiunto rilasciato dai Ministeri della Salute e dell'Economia in data 31 luglio 2007, a firma del Direttore Generale Dott. Filippo Palumbo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

- di adottare, in attuazione di quanto disposto nel Piano di rientro di cui alla DGR n.149/07 (intervento 1.1.4), il regolamento regionale concernente: "Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)".

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

  
"MINISTERO DELLA  
SALUTE parere regio:

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



ALLEG. alla DELIB. N. 784  
DEL 19 OTT. 2007

MINISTERO DELLA SALUTE  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione LAZIO per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311



Rif. Nota Regione Lazio:f ferri , invio 19 luglio 2007, ore 17.01

**Oggetto del parere**

Schema di DGR relativa all'Obiettivo specifico 1.1.4 "Ulteriori requisiti per l'accreditamento"

**Invio per preventiva autorizzazione**

Scadenza 15 luglio 2007

**Parere**


La proposta di delibera approva il Regolamento regionale relativo alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, Legge regionale n. 4 del 3 marzo 2003.

Con riferimento alla proposta di DGR, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, si approva segnalando il ritardo rispetto alla scadenza prevista e la scadenza del 15 luglio 2007 anche per l'invio degli ulteriori requisiti specifici.


Il Direttore Generale della  
programmazione sanitaria  
dei livelli di assistenza e dei  
principi etici di sistema  
Dott. Filippo Palumbo

Roma, 31 luglio 2007

151  
152  
153  
154



ALLEG. alla DELIB. N. 784 *lu*  
DEL 19 OTT. 2007



Proposta di Regolamento regionale concernente:

*"Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n .4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)"*

*me R1*



## SOMMARIO

### CAPO I - Disposizioni generali

Art.1 (*Oggetto*)

Art.2 (*Elementi per il rilascio dell'accreditamento*)

### CAPO II - Soggetti competenti

Art.3 (*Regione*)

Art.4 (*Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica*)

Art. 5 (*Commissione di verifica*)

### CAPO III - Procedura di rilascio del provvedimento di accreditamento

Art. 6 (*Istanza di accreditamento*)

Art. 7 (*Verifica di funzionalità*)

Art. 8 (*Attività istruttoria*)

Art. 9 (*Rilascio del provvedimento di accreditamento*)

Art. 10 (*Istanza di riesame*)

Art. 11 (*Modificazione dell'accreditamento*)

Art. 12 (*Vigilanza, sospensione e revoca*)


Art. 13 (*Durata*)

### CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 (*Soggetti provvisoriamente accreditati*)

Art. 15 (*Entrata in vigore*)

RR



**CAPO I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**  
*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4 e successive modifiche, di seguito denominata legge, disciplina le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, di seguito denominato accREDITAMENTO.

*M. Rin*



**Art. 2**

*(Elementi per il rilascio dell'accreditamento)*

1. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato verificati:

- a) la funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla quantità di prestazioni accreditabili in eccesso, risultanti dall'atto programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2) della legge, di seguito denominato atto programmatico;
- b) il possesso dei requisiti ulteriori di qualità di cui all'articolo 13, comma 1, della legge, di seguito denominati requisiti.

BR Bn



## CAPO II

### Soggetti competenti

#### Art. 3

*(Regione)*

1. La Regione, attraverso la direzione regionale competente in materia di sanità, di seguito denominata direzione regionale, provvede a:

- a) effettuare la verifica di funzionalità di cui all'articolo 2, lettera a);
- b) controllare la completezza formale dell'istanza di accreditamento, di seguito denominata istanza;
- c) avviare l'attività istruttoria relativamente all' istanza, avvalendosi a tale scopo della Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica, di seguito denominata Asp, istituita con la legge regionale 1 settembre 1999, n. 16;
- d) predisporre i provvedimenti, da sottoporre all'esame della Giunta Regionale, concernenti il rilascio, anche con condizioni, ovvero la negazione del titolo di accreditamento, sulla base del parere di accreditabilità rilasciato dall'Asp.

*MR*



**Art. 4**

*(Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica)*

1. L'Asp è il soggetto di cui si avvale la Giunta regionale, per il tramite della direzione regionale, per:

- a) l'aggiornamento e la revisione sistematica e periodica dei requisiti ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge;
- b) la definizione del sistema di classificazione dei soggetti accreditati, in rapporto al grado di adesione ai requisiti, anche ai fini della differenziazione delle prestazioni erogabili e la loro remunerazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge;
- c) la tenuta del registro, istituito con decisione del Direttore generale dell'Asp del 1 aprile 2005, n. 80, in cui sono iscritti gli esperti preposti alla verifica dei requisiti e la costituzione delle commissioni di verifica;
- d) la gestione degli adempimenti connessi all'istruttoria tecnica propedeutica al rilascio del parere di accreditabilità.

MA



## **Art. 5**

### *(Commissioni di verifica)*

1. Alle commissioni di verifica, composte dagli esperti iscritti al registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è affidato il compito di procedere, in condizioni di autonomia tali da assicurare l'imparzialità e la trasparenza degli adempimenti di competenza, ai sopralluoghi per l'accertamento dei requisiti, in funzione delle diverse strutture e tipologie assistenziali da sottoporre ad esame.

2. Le commissioni di verifica sono composte da un minimo di due ad un massimo di cinque esperti, in funzione della complessità organizzativa e della tipologia dei requisiti richiesti, ed ai componenti spetta un compenso onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 387, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche.

MR RR



### CAPO III

#### Procedura di rilascio del provvedimento di accreditamento

##### Art. 6

*(Istanza di accreditamento)*

1. I soggetti autorizzati all'esercizio, ai sensi dell'articolo 7 della legge, inoltrano apposita istanza alla direzione regionale.

2. L'istanza contiene i dati identificativi del richiedente, la denominazione e l'ubicazione della struttura, la tipologia di attività sanitarie o socio sanitarie che si intendono erogare in regime di accreditamento nonché gli estremi relativi al titolo autorizzativo all'esercizio.

3. All'istanza è allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura o dell'attività da accreditare circa il grado di rispondenza delle stesse ai requisiti.



## **Art. 7**

*(Verifica di funzionalità)*

1. La direzione regionale effettua la verifica di funzionalità della tipologia di attività sanitarie o socio sanitarie da accreditare rispetto al fabbisogno di cui all'atto programmatico.

2. In caso di verifica negativa, fatto salvo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 articolo 10 bis (*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*) e successive modifiche, la direzione regionale comunica, con provvedimento motivato, il rigetto dell'istanza, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

3. In caso di verifica positiva, la direzione regionale avvia l'attività istruttoria, dandone comunicazione al richiedente, entro il termine di cui al comma 2.



## Art. 8

### *(Attività istruttoria)*


1. La direzione regionale, effettuata con esito positivo la verifica di compatibilità di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza provvede a valutarne la completezza, a richiedere all'interessato gli eventuali chiarimenti o integrazioni ritenuti necessari e a trasmettere il fascicolo, così istruito, all'Asp, dandone comunicazione al richiedente.

2. L'Asp, con provvedimento del direttore generale, costituisce, assicurando la rotazione tra gli iscritti al registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), la commissione di verifica, incaricata di effettuare il sopralluogo per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte del richiedente.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione, l'Asp trasmette il fascicolo inviato dalla direzione regionale alla commissione di verifica che procede immediatamente alla pianificazione ed esecuzione del sopralluogo, dandone preventiva comunicazione al richiedente, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'effettuazione dello stesso.

4. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo, la commissione di verifica redige un dettagliato rapporto tecnico, evidenziando le eventuali non conformità rilevate, e lo trasmette al direttore generale dell'Asp ed al richiedente il quale, nei successivi trenta giorni, invia all'Asp medesima uno specifico piano di adeguamento, indicando i relativi tempi e modalità.

*M* *RE*



**Art. 9**

*(Rilascio del provvedimento di accreditamento)*

1. Il direttore generale dell'Asp, sulla base del rapporto tecnico della commissione di verifica e dell'eventuale piano di adeguamento, trasmette alla direzione regionale il parere di accreditabilità in merito all'istanza, entro trenta giorni dal ricevimento del rapporto tecnico ovvero del piano di adeguamento.

2. Entro venti giorni dal ricevimento del parere di accreditabilità, la Giunta regionale rilascia il provvedimento di accreditamento o il provvedimento sotto condizione, con specificazione dei tempi di adeguamento, ovvero rigetta l'istanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10bis della l. 241/1990.

3. Nel caso di presenza di condizioni circa i tempi di adeguamento, il provvedimento indica il termine per l'adeguamento stesso, trascorso il quale la direzione regionale, per il tramite dell'Asp, dispone un ulteriore riscontro documentale o sopralluogo, attivando la commissione di verifica.

*Rac...*

## **Art. 10**

*(Istanza di riesame)*

1. Nel caso di rigetto dell'istanza, il richiedente può presentare alla direzione regionale le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento.

2. La Giunta regionale, fatta salva la possibilità di procedere ad un supplemento di istruttoria secondo le modalità e tempi previsti dall'articolo 8, decide sull'istanza nei termini indicati per il rilascio del provvedimento dall'articolo 9, comma 2.

*M. Per*



## Art. 11

*(Modificazione dell'accREDITAMENTO)*

1. I soggetti accreditati sono tenuti a segnalare alla direzione regionale qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente al conseguimento dell'accREDITAMENTO.

2. La direzione regionale valuta l'opportunità, in funzione della tipologia di variazioni introdotte, di comunicare al soggetto accreditato la necessità di attivare un nuovo procedimento di accREDITAMENTO.

*PR* *Wlu*



## Art. 12

*(Vigilanza, sospensione e revoca)*

1. La direzione regionale, per il tramite dell'Asp, può procedere in ogni momento all'accertamento della permanenza dei requisiti e dello stato di attuazione del piano di adeguamento, nell'ipotesi di accreditamento rilasciato sotto condizione.

2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita dei requisiti, la direzione regionale diffida il soggetto accreditato alla regolarizzazione, previa fissazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali osservazioni e controdeduzioni.

3. Il termine per la regolarizzazione di cui al comma 2 è fissato in relazione alla complessità della struttura, in misura comunque non inferiore a trenta giorni.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, ovvero qualora non ritenga sufficienti le osservazioni e controdeduzioni addotte, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 3, della legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dello stesso articolo.

*10/12* *Rer*



**Art. 13**

*(Durata)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 5 e 6, della legge, l'accreditamento è rilasciato su istanza di parte e non può essere tacitamente rinnovato.

A Ben



## CAPO IV

### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 14

*(Soggetti provvisoriamente accreditati)*

1. I soggetti pubblici ed i soggetti privati provvisoriamente accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono l'attuale titolo, fino al rilascio del nuovo provvedimento di accreditamento, fatti salvi comunque quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge e gli esiti del relativo procedimento.

*M. Per*

**Art. 15**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



*M. R.*